

CONFLITTI DI LAVORO

Più severe le norme per le imprese

E' vero che l'imprenditore potrà prendere visione solo in sede giudiziale delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del lavoro?

Con circolare n. 43 dell'8 novembre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo propri i principi enunciati nella sentenza n. 4035 del Consiglio di Stato, depositata il 31 luglio 2013, statuisce che: «[...] ferma restando una possibilità di valutare caso per caso, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive (del datore di lavoro), non può affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione [...]».

Cosa vuol dire? Vuol dire che a partire da questo mese di novembre gli ispettori dovranno quindi, in linea di principio, negare al datore di lavoro ed ai suoi eventuali "obbligati in solido" il diritto di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori durante l'ispezione. L'unica eccezione a tale regola, da valutarsi comunque caso per caso, potrà porsi solo quando si potranno adottare modalità tali da garantire la non identifiabilità degli autori delle dichiarazioni, come ad esempio con cancellazioni od omissis.

La sentenza del Consiglio di Stato e la successiva circo-

lare del Ministero del Lavoro si inseriscono in un quadro giurisprudenziale caratterizzato da orientamenti contrastanti ed oscillanti che, negli anni, hanno visto ora prevalere in diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione ora le esigenze di tutela della riservatezza dei lavoratori unitamente a quella di preservazione della pubblica funzione di vigilanza. In questi ultimi anni si sono infatti succedute molteplici pronunce che ritenevano ammissibile l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verifica ispettiva sul presupposto che l'esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati fossero comprimibili di fronte al diritto esercitato dal richiedente per la difesa di un interesse giuridico, nel limite in cui esso risultasse necessario alla difesa di quell'interesse.

Queste pronunce, in taluni casi, riconoscevano tale diritto in base anche alla possibilità di cancellare od omettere i nominativi dei dipendenti interessati, riuscendo così a contemperare gli opposti interessi delle parti. Tale orientamento contrasta però con un altro precedente orientamento, sempre del Consiglio di Stato, secondo il quale, viceversa, è legittimo il diniego al diritto di accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata, essendo necessario e prevalente

salvaguardare l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso le dichiarazioni e garantire la prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa delle imprese sottoposte ad ispezione.

La circolare del Ministero sembra far proprio questo precedente orientamento, ritornato in auge con la citata sentenza del Consiglio di Stato, anche perché, a detta del Ministero, gli eventuali accorgimenti, come ad esempio eventuali cancellature od omissis, che in sede di rilascio delle dichiarazioni l'Amministrazione potrebbe adottare, risulterebbero del tutto insufficienti a tutelare la riservatezza dei dichiaranti, soprattutto in quei casi in cui le imprese siano di piccole dimensioni, ove anche il semplice contenuto delle dichiarazioni potrebbe facilmente far individuare la persona che le ha rilasciate.

La posizione del Ministero limiterà però sensibilmente il diritto di difesa delle aziende, dato che le imprese potranno prendere visione delle dichiarazioni e/o della documentazione acquisite dagli ispettori solo in sede giudiziale e, solamente davanti al giudice, potranno proporre le loro eventuali censure o contestazioni.

Avv. Massimo Menegotto
Studio Legale
MDP Associati

SVILUPPO

La crisi stimola i riflessi delle imprese

Può essere che la crisi stimoli l'imprenditoria?

Sembra una frase fatta, ma probabilmente è la nostra natura umana a far sì che siano proprio i momenti di difficoltà a rappresentare un terreno particolarmente fertile per la nascita delle migliori idee e lo sviluppo di interessanti iniziative imprenditoriali. Da più parti ormai c'è la convinzione che l'unica possibilità di riscatto per l'Italia sia ancora una volta il "saper fare" italiano, vale a dire la capacità di inventiva che si traduce in prodotti di alta qualità manifatturiera. All'estero c'è una richiesta sempre molto elevata dei nostri prodotti, ma le opportunità da cogliere prevedono la capacità di saper fare impresa anche unendo le forze e aggregandosi con altre imprese. Esistono portali realizzati per dare risalto e supportare l'attività artigianale italiana, stimolando le occasioni di relazioni tra imprenditori e le nuove idee che possono nascere anche tra settori apparentemente distanti tra loro. Grazie all'iniziativa gli imprenditori potranno trovare il supporto di professionisti anche per la ricerca di distributori dei propri prodotti nei mercati internazionali.

Maurizio
Welmant S.r.l.

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

SUCCESSIONE

Quote societarie non sempre nella "comunione"

Mio marito ha ereditato una quota societaria: entrerà a far parte della comunione legale dei beni?

Per quanto concerne i beni dell'impresa del coniuge caduto in comunione solo gli "incrementi dell'impresa" quando questa è costituita prima del matrimonio; invece se l'impresa preesiste alla successione (ovvero è già costituita), la quota rientra nel patrimonio del coniuge per effetto della successione dovrà considerarsi un bene personale e dunque non rientrante nel regime di comunione. Riguardo agli incrementi nella partecipazione, essi rientrano invece nella comunione ex art. 177 lettera a); anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, perché non sono considerati beni personali dei coniugi (Cass. civile sentenza 2 febbraio 2009, n. 2569).

Dunque nel caso in cui il coniuge sia divenuto socio a seguito di successione, potrà vantare la proprietà esclusiva unicamente sulle quote ereditate; qualora si realizzassero degli incrementi, questi entrerebbero in comunione. E' fatta salva in capo ai coniugi la facoltà di estendere la comunione dei beni anche alle quote ereditate da uno di essi.

Avv. Paola Sculco

FONDI EUROPEI

Dal 2014 disponibili ai professionisti

E' vero che i fondi strutturali europei saranno disponibili dal 2014 anche per i professionisti?

I fondi strutturali europei per il 2014-2020 saranno disponibili anche per i liberi professionisti per promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e innovazione e la competitività del sistema professionale.

La Commissione Ue sta ora predisponendo un documento che prevede specifici strumenti di finanziamento calibrati sulle esigenze dei professionisti, da conciliare con i programmi nazionali e regionali cui spetterà il compito di erogare suddetti fondi Ue. Si auspica che l'apertura dei bandi comunitari ai liberi professionisti consenta all'Italia di spendere meglio i fondi comunitari, infatti sulla base dell'ultimo aggiornamento sulla spesa certificata nell'attuazione dei programmi finanziati dai fondi comunitari si è raggiunto il 47,5% della dotazione totale assegnata al nostro Paese. Questo significa che nel ciclo di programmazione 2007-2013 non siamo riusciti a spendere neanche la metà dei 100 miliardi resi disponibili da Bruxelles.

Dott. Fabio Ferrara
commercialista